

# Ravvedimento speciale anche con la chance della compensazione

## Tregua fiscale

### Pronti i codici tributo per le sanatorie dagli errori formali alle liti

**Laura Ambrosi  
Antonio Iorio**

Pienamente operative la sanatoria delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale, la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, adesione, reclamo o mediazione: la risoluzione 6/E/2023 delle Entrate ha emanato i codici tributo per eseguire i versamenti per le diverse definizioni.

Per le regolarizzazioni delle violazioni formali, il provvedimento prevede che per il versamento sia compilata la sezione Erario e va indicato l'anno a cui si riferisce la violazione. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, va indicato l'anno in cui sono state commesse.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni.

Per quanto riguarda il ravvedimento speciale, la risoluzione oltre a richiamare le indicazioni contenute nella circolare 2/2023, precisa che i tributi dovuti possono essere versati indicando nel modello F24 i codici ordinari da autoliquidazione.

In ogni caso, è inserita una tabella che li riepiloga e per ciascun tributo individua anche il corrispondente codice per interessi e sanzioni.

La risoluzione ribadisce altresì che per il pagamento con il ravvedimento speciale, da eseguire entro il 31 marzo, è possibile tramite la compensazione. In caso rateazione, occorrerà indicare il numero complessivo delle rate e il numero della rata di riferimento.

Per la definizione delle controversie tributarie, oltre ai codici tributo, la risoluzione precisa che nel campo «codice ufficio» va indicato il codice della Direzione regionale o provinciale delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale - Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle tabelle pubblicate sul sito dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

Per quanto riguarda l'anno di riferimento va indicato il periodo di imposta di registrazione indicato sull'atto oggetto di controversia.

Va indicato poi il codice fiscale di chi effettuata materialmente il versamento a prescindere che non fosse il soggetto indicato nell'atto introduttivo del giudizio.

Per la regolarizzazione delle rate di acquiescenza, adesione, reclamo e conciliazione il versamento integrale o della prima rata per la sola imposta va effettuato entro il 31 marzo 2023. Nella risoluzione sono riportati i codici tributo ed è precisato che per i campi relativi a codice ufficio, atto, anno di riferimento, occorre reperire le informazioni negli atti emessi dall'Ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1972 - T.1619

